



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Ventimiglia



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Ventimiglia e Camporosso

Provincia di Imperia

(Codice AUSA: 0000413784)

DISCIPLINARE DI GARA

RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI NEL COMUNE DI CAMPOROSSO (CUP:H32F22000500006; CIG: B772F1A061)

Progetto finanziato dall'Unione Europea NEXT GENERATION EU a valere sui fondi PNRR dell'intervento di cui all'art.5, lett. A) dell'avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'intervento A), "Miglioramento e Meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani".

PREMESSE

Con la determinazione a contrarre n.520 del 24/06/2025 il Comune di Ventimiglia, quale ente capofila dei Comuni del "Bacino Ventimigliese Rifiuti" ha autorizzato l'affidamento in appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo centro di raccolta dei rifiuti differenziati nel Comune di Camporosso.

L'affidamento avviene mediante procedura di gara telematica aperta, ai sensi degli artt.25 e 71 del D.Lgs.n.36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.50, comma 4, del D.Lgs.n.36/2023, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara.

L'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ai sensi dell'art.225, comma 8, del D.Lgs.n.36/2023, trattandosi di un appalto di lavori finanziato con risorse del PNRR, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.L. n.77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n.108/2021 e al D.L.n.13/2023 convertito, con modificazioni, nella legge n.41/2023.

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è l'Ing. Stefano Sciandra, Dirigente Area Tecnica - Programmazione e Pianificazione degli interventi PNRR gestione finanziamenti straordinari e sviluppo strategico del Comune di Ventimiglia.

Il progetto esecutivo è stato validato dal suddetto RUP ed approvato con la determinazione n.258 del 31/03/2025.

Luogo di svolgimento dei lavori: Comune di Camporosso - in località Cian De Ca'. Codice NUTS: ITC31.

I compiti relativi all'espletamento della procedura di gara sono affidati alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ventimiglia e Camporosso, di seguito denominata anche CUC, istituita dai predetti enti con apposita convenzione, ai sensi degli artt.30, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il dott. Carmine Del Pinto, funzionario E.Q. dell'Ufficio CUC, individuato con la determinazione n.524 del 26/06/2025.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma Telematica di negoziazione

La gara d'appalto in oggetto verrà espletata interamente in modalità telematica mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata "Appalti&Contratti", di seguito denominata anche "**PAD**", in dotazione alla CUC di Ventimiglia e Camporosso e disponibile all'indirizzo internet: <https://appalti.comune.ventimiglia.it/>.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014, del D.Lgs.n.82/2005 e delle linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza dei concorrenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale secondo quanto previsto dall'art.1176, comma 2, del codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito alla gara e a quanto previsto nei documenti riportanti le prescrizioni tecnico-informatiche per il funzionamento della PAD presenti nell'apposita sezione di quest'ultima.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali/condizioni generali di utilizzo della PAD per gare telematiche messi a disposizione del Gestore, che costituiscono parte integrante della presente lettera invito.

In caso di problemi tecnici durante il processo di registrazione o nell'utilizzo del sistema telematico per il caricamento delle offerte è possibile ottenere assistenza tecnica attraverso i canali messi a disposizione dal gestore del portale telematico nella sezione *Informazioni - Assistenza operatori economici*.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n.591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica conforme a quella indicata nel presente disciplinare di gara e nel documento tecnico - informatico disponibile sulla PAD che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della stessa nella sezione "*Istruzioni e manuali*" di supporto per operare con la PAD dell'Ente".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personale computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo sulla PAD;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art.64 del D.Lgs.n.82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs.n.82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento n.910/14;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di "*firma digitale*", in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art.29 del D.Lgs.n.82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n.910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n.910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n.910/14;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

E 'indispensabile che l'operatore economico sia dotato di una casella di *posta elettronica certificata* (PEC).

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate accedendo alla funzione "assistenza operatori economici" della PAD e seguendo le istruzioni ivi presenti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Il progetto esecutivo, comprendente il capitolato speciale d'appalto e gli ulteriori documenti progettuali;
- Il bando di gara
- Il disciplinare di gara
- La modulistica di gara (Domanda di partecipazione, e-DGUE.xml, Dichiarazioni PNRR, modello Offerta economica);
- Le istruzioni operative per accedere alla PAD e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa, reperibili ai sensi del precedente paragrafo 1.1 contenute nella sezione "istruzioni e manuali" della PAD stessa.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla PAD raggiungibile all'indirizzo internet: <https://appalti.comune.ventimiglia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

I documenti del progetto esecutivo sono invece scaricabili, gratuitamente e direttamente, dal link: <http://www.comune.ventimiglia.im.it/storage/tmp/CDRprogettoesecutivocamporosso.zip>

2.2) Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da effettuarsi entro il 11/07/2025 in via telematica attraverso la sezione "Comunicazioni" della PAD, previa registrazione alla PAD stessa.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite entro il 15/07/2025 mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD della stazione appaltante nella sezione "Comunicazioni della stazione appaltante", relativa alla procedura di gara di interesse, raggiungibile all'indirizzo internet:

<https://appalti.comune.ventimiglia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente la sezione "Comunicazioni" della PAD.

Si precisa che non saranno ammesse richieste di chiarimenti formulate in altre forme (es. *mail*, *pec*, *telefono*, ecc.) e pertanto non verrà fornita risposta a quelle richieste presentate con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata della PAD della stazione appaltante.

3.3) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n.82/2005, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs.n.82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, del D.Lgs.n.36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, lettere b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CATEGORIE DI LAVORAZIONI

3.1 Oggetto

L'appalto ha per oggetto i lavori di realizzazione di un nuovo centro di raccolta dei rifiuti differenziati nel Comune di Camporosso - CPV: 45222100-0.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto e

negli ulteriori documenti progettuali. Per una descrizione dettagliata dell'intervento da eseguire si rimanda al capitolato speciale d'appalto e agli ulteriori elaborati progettuali.

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di assicurare sia una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto sia l'economicità di realizzazione dell'opera. Pertanto, ai sensi dell'art.58, comma 2, del D.Lgs.n.36/2023, la mancata suddivisione dell'appalto in lotti è motivata dalla tipologia dell'intervento che riguarda lavorazioni tra loro strettamente interconnesse. Il contratto è da stipulare a misura.

3.2 Importo

L'importo complessivo dei lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera) ammonta ad € **853.284,45** (euro ottocotocinquantatremiladuecentottantaquattro/45), Iva esclusa.

I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 8.112,66

I costi della manodopera, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 179.905,99

Si specifica che:

I costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art.41, comma 14, del D.Lgs.n.36/2023 ma resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo applicato all'importo dei lavori deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In caso di riduzione del costo della manodopera, rispetto al valore indicato nel disciplinare di gara, la stazione appaltante procederà alla verifica di congruità, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.n.36/2023.

Ai sensi dell'art.11, comma 2 del D.Lgs.n.36/2023, il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL Edilizia/Industria, con codice CNEL F011.

3.3 Categorie delle lavorazioni

Ai sensi del capitolato d'appalto, dell'art.100, comma 4 del D.Lgs.n.36/2023 e dell'Allegato II.12, art.2, comma 4, del D.Lgs.n.36/2023, le categorie e classifiche dei lavori del presente appalto sono le seguenti:

Lavori	Categoria	Importo (€)	Natura	Incidenza (%)
Edifici civili e industriali	OG1	495.178,21	Prevalente	58,03
Strade, autostrade...	OG3	247.757,51	scorporabile/ subappaltabile	29,04
Lavori in terra	OS 1	110.348,73	scorporabile/ subappaltabile	12,93

Specificazioni per le categorie di lavorazioni

- Per la categoria prevalente OG1: il sub appalto non può essere superiore al 50% delle lavorazioni della categoria.
- Per le categorie scorporabili OG3 e OS1: l'operatore economico qualificato per l'appalto, qualora non in possesso di tali qualificazioni SOA, deve necessariamente indicare, in sede di gara, di voler sub appaltare interamente le lavorazioni delle categorie scorporabili.

4. DURATA DELL'APPALTO

Termine di esecuzione dei lavori

Ai sensi del capitolato speciale d'appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art.65, del D.Lgs.n.36/2023, in forma singola o associata, che, alla data di presentazione dell'offerta, risultino in possesso dei requisiti prescritti nei successivi paragrafi del presente disciplinare.

Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68, del D.Lgs.n.36/2023.

I Consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs.n.36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate indicano in sede di gara per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art.65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di gara, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art.65, comma 2, lettera g) del D.Lgs.n.36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs.n.36/2023 ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione.

Se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Cooptazione

E' ammessa la partecipazione in cooptazione, ai sensi dell'art.68, comma 12, del D.Lgs.n.36/2023.

I concorrenti, singoli o associati, che sono in possesso dei requisiti di qualificazione per l'assunzione integrale dei lavori del presente appalto possono raggruppare altre imprese (cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente disciplinare di gara a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 % (per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non acquista lo "status" di concorrente. Il ricorso alla cooptazione deve scaturire da una dichiarazione espressa e inequivoca del concorrente. L'impresa cooptata dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio DGUE relativamente alle parti che la riguardano.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs.n.36/2023, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto.

Sono esclusi direttamente dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione “automatica” di cui all’art.94 del D.Lgs.n.36/2023, mentre la sussistenza delle cause di esclusione “non automatica” di cui all’art.95 del citato decreto legislativo é accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di Raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti da tutti i soggetti del RTI e del Consorzio ordinario.

In caso di GEIE, da tutti i soggetti che costituiscono il gruppo economico.

In caso di Aggregazioni di imprese di rete da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate quali esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.n.36/2023, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs.n.36/2023, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In riferimento alla causa di esclusione non automatica di cui all’art.95, comma 1, lettera e) del D.Lgs.n.36/2023 gli operatori economici dichiarano gli eventuali provvedimenti esecutivi di qualsiasi natura (amministrativa, civile o penale) irrogati al concorrente in modo da consentire alla stazione appaltante ogni apprezzamento in merito alla sussistenza nei suoi confronti di un’ipotesi di “illecito professionale grave” tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.Lgs.n.193/2003 e s.m.i.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs.n.36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’art.96, comma 6, del D.Lgs.n.36/2023;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente; l’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’art.96 del D.Lgs.n.36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale

collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento di imprese/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs.n.36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del citato decreto legislativo al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta non risultano in regola con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, ai sensi della legge n.68/1999.

Gli operatori economici, qualora dovessero eseguire prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art.1 della legge 190/2012 e s.m.i, devono possedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti qualora, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, omettano di produrre COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n.198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi dell'art.47, comma 2, del DL 77/2021.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta non risultano in regola con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, ai sensi della legge n.68/1999 e dell'art.47, comma 4, del DL 77/2021.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito stabiliti.

Per la verifica dei requisiti speciali, di seguito indicati, la stazione appaltante acquisisce i documenti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto al punto 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico deve, pertanto, registrarsi obbligatoriamente al servizio FVOE accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs.n.36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro imprese della Camera di Commercio è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il suddetto requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da ciascun operatore economico che partecipi alla presente procedura di gara in forma singola o associata (quale componente di un RTI, Consorzio ordinario, GEIE, Rete di imprese), dai Consorzi di cui all'art.65 del D.Lgs.n.36/2023 dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori, dalle imprese ausiliarie.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE (qualificazione SOA)

Per partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici devono essere in possesso di:

➤ attestazione di qualificazione **SOA**, ai sensi dell'art.100, comma 4 del D.Lgs.n.36/2023 e dell'Allegato II.12, rilasciata da una società SOA autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere indicate al precedente punto 3 del disciplinare.

A tal fine, gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 in classifica idonea, fermo restando che i requisiti relativi alle categorie scorporabili, indicate al punto 3.3 del disciplinare di gara, non posseduti dal concorrente, devono da quest'ultimo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art.30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

Si specifica che il requisito della qualificazione deve sussistere per tutti i concorrenti al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e anche per tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto nei confronti dell'aggiudicatario.

Qualora la verifica triennale, avviata nei termini di cui all'art.17 dell'allegato II.12 al D.Lgs.n.36/2023, non si sia ancora conclusa alla scadenza di presentazione delle offerte, il concorrente, ai fini dell'ammissione alla gara, produce copia del contratto di verifica stipulato con la SOA per la categoria e/o le categorie idonee alla partecipazione alla procedura di gara in oggetto.

Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo, ai sensi dell'art.17 dell'allegato II.12 al D.Lgs.n.36/2023.

8. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (RTI), CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del D.Lgs.n.36/2023, devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, consorzi ordinari e GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.68 del D.Lgs.n.36/2023

Requisiti di idoneità professionale

- il requisito relativo all'iscrizione nel Registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure all'Albo delle imprese artigiane deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/Consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (qualificazione SOA)

Per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete di concorrenti, i requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativi (qualificazione SOA) richiesti nel presente disciplinare per l'impresa singola deve essere posseduto nel complesso dai soggetti riuniti, ai sensi dell'art.30 dell'allegato II.12 al D.Lgs.n.36/2023.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art.68, comma 11, del D.Lgs.n.36/2023, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione di lavorazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

9. INDICAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, PER I CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E PER I CONSORZI STABILI

I requisiti di qualificazione di capacità tecnica e finanziaria (qualificazione SOA) per l'ammissione dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs.n.36/2023 sono disciplinati ai sensi dell'art. 67 del codice dei contratti e del relativo allegato II.12.

Per i consorzi stabili che eseguono i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate. Nel caso in cui il Consorzio esegue i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da quest'ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art.104 del D.Lgs.n.36/2023.

I consorzi stabili di cui all'art.65, comma 2, lettera d) del D.Lgs.n.36/2023 eseguono le prestazioni o con la propria struttura oppure tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere b) e c) alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art.65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.n.36/2023, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.104, del D.Lgs.n.36/2016, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso del requisito speciale di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo (requisito di qualificazione SOA).

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario e la certificazione SOA di quest'ultimo.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse umane e dotazioni tecniche che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il contratto di avvalimento deve indicare le risorse umane (personale, anche specializzato), le dotazioni tecniche, mezzi e/o attrezzature, prestati in modo determinato e specifico che verranno messe a disposizione dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori; la durata; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente, in sede di gara, dichiara l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e l'indicazione dell'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs.n.36/2023 e dichiararli presentando il proprio DGUE, da compilare per le parti pertinenti, sottoscritto digitalmente;
- b) impegnarsi verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto di avvalimento.

L'avvalimento non è consentito per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio).

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Il RUP in corso di esecuzione dei lavori effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.119, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

La categoria prevalente OG1 è sub-appaltabile per il massimo del 50%.

Il concorrente deve indicare, in sede di gara, le lavorazioni che è obbligato a subappaltare in quanto privo della relativa qualificazione SOA (c.d. subappalto necessario o qualificatorio), a pena di esclusione dalla procedura di gara ovvero le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare.

L'affidamento delle prestazioni in sub-appalto è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, previa verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'affidatario dell'appalto trasmette il contratto di sub-appalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni.

Contestualmente al deposito del contratto l'affidatario trasmette anche la dichiarazione del sub appaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs.n.36/2023, il possesso dei requisiti di qualificazione, le dichiarazioni specifiche sui requisiti del PNRR prescritte dal DL 77/2021, convertito in legge 108/2021, ivi compresa la dichiarazione di impegno "*di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali* (c.d. Do No Significant HARM – DNSH)", ai sensi dell'art.17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo nonché la dichiarazione sull'inclusione giovanile in materia di nuove assunzioni.

Il contratto di sub-appalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del sub appalto sia in termini prestazionali che economici.

L'esito negativo delle verifiche impedisce il rilascio dell'autorizzazione al sub-appalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del sub appaltatore.

I sub-appaltatori che eseguono prestazioni c.d. "sensibili" di cui all'art.1, comma 53 della legge 190/2012 e s.m.i, devono essere iscritti obbligatoriamente nelle "White List" della Prefettura competente.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Disposizioni applicabili alla presente procedura d'appalto finanziata con risorse PNRR, ai sensi dell'art.47 del DL 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge 108/2021.

Gli operatori economici che occupano ***oltre 50 dipendenti*** devono produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE, redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n.198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), con l'attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dalla comma 1 del medesimo art.46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi dell'art.47, comma 2, del DL 77/2021.

Gli operatori economici che occupano un ***numero pari o superiore a 15 dipendenti*** (e non superiore a 50 unità), entro 6 mesi dalla stipula del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a 15 dipendenti** (e non superiore a 50 unità), entro 6 mesi dalla stipula del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art.17 della legge 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici, in caso di aggiudicazione del contratto, assumono l'obbligo di assicurare all'occupazione "giovane" una quota non inferiore al **30%** (trenta per cento) delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Per quanto attiene la quota di genere "femminile" si evidenzia che la sua presenza nel settore delle costruzioni per l'edilizia è molto ridotta in quanto la manodopera operaia è quasi esclusivamente maschile. Pertanto, in deroga a quanto prescritto all'art.47, comma 4, del DL 77/2021, sulle eventuali nuove assunzioni per l'esecuzione dell'appalto non risulta necessario assicurare una quota "femminile" per la sua scarsa occupazione nel settore di gara e perché l'applicazione di tale obbligo potrebbe risultare gravoso da rispettare in termini di efficienza e di economicità in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere per la realizzazione dell'opera.

Ulteriori requisiti PNRR

Il concorrente dovrà assolvere all'obbligo di produrre una dichiarazione d'impegno ad osservare per il presente appalto il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente c.d." *Do No Significant Harm (DNSH)*", ai sensi dell'art.17 del Regolamento UE 852/2020.

Il concorrente dovrà assolvere all'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare "effettivo" dell'operatore economico, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.231/2007 e s.m.e.i.

Il concorrente dovrà assolvere all'obbligo di produrre una specifica dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse a carico dell'operatore economico. In tal caso trovano applicazione i riferimenti normativi di cui all'art.53, comma 16 ter del D.Lgs.n.165/2001, all'art.16 del D.Lgs.n.36/2023 e agli artt.7 e 14 del DPR n.62/2013.

Avvertenza

Tutti i requisiti prescritti relativi al PNRR devono essere posseduti da ciascun operatore economico sia che partecipi in forma singola o associata (quale componente di un RTI, consorzio ordinario, GEIE, rete di imprese), dai Consorzi di cui alle lettere b), c), d) dell'art.65 del D.Lgs.n.36/2023, dalle consorziate esecutrici dei lavori, dalle imprese ausiliarie, dalle imprese subappaltatrici.

13. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art.53, comma 1 del D.Lgs.n.36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria.

14. SOPRALLUOGO

Non è prescritto il sopralluogo assistito dalla stazione appaltante e non verrà rilasciata alcuna attestazione di presa visione dei luoghi. Il concorrente produce, in sede di gara, una dichiarazione con la quale attesta di aver preso visione dei luoghi dove verranno effettuati i lavori in oggetto.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti sono tenuti all'effettuazione del pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC, ai sensi della delibera dell'ANAC n.598 del 30/12/2024, di attuazione dell'art.1, commi 65 e 67 della legge 266/2005, per l'anno 2025, secondo le modalità di pagamento pubblicate sul portale dell'Autorità.

Il contributo di gara dovuto all'ANAC è pari ad € **90,00** (CIG: B772F1A061).

Il pagamento del contributo di gara è documentato in sede di gara mediante la presentazione di copia informatica della ricevuta comprovante l'effettuazione del pagamento a favore dell'ANAC.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento (qualora non presentata già in sede di gara).

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione amministrativa relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante disponibile all'indirizzo internet: <https://appalti.comune.ventimiglia.it/>.

Non saranno considerate valide le offerte e la relativa documentazione a corredo presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara (né in forma cartacea né attraverso altri mezzi di comunicazione elettronici come PEC, ecc.).

La domanda di partecipazione, e le dichiarazioni sostitutive, il DGUE elettronico in formato.XML e l'offerta economica e, ove richiesto, anche ulteriori documenti, devono essere sottoscritti con **firma digitale** o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli artt.19, 46 e 47, del D.P.R.445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005.

La PAD prevede la predisposizione delle seguenti buste telematiche:

- BUSTA - Documentazione Amministrativa
- BUSTA - Offerta Economica

Le suddette BUSTE, contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, devono pervenire sulla PAD entro e non oltre il termine perentorio delle ore **13:00** del **21/07/2025**, a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD. Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 del presente disciplinare di gara.

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta telematica - Documentazione Amministrativa si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Salvo che al momento di scadenza del termine per la presentazione delle offerte il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), con la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.n.36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione e con il DGUE con esclusione della documentazione che compone l'Offerta economica.

Con la procedura del soccorso istruttorio può essere integrata di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione o con il DGUE, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica ovvero può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A solo titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei requisiti prescritti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è quindi causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti è sanabile, con il soccorso istruttorio, solo se i citati documenti sono preesistenti, e comprovabili, aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio viene assegnato ai concorrenti il termine perentorio di **5 (cinque) giorni** dalla richiesta, tramite la PAD, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

La documentazione amministrativa integrativa richiesta deve essere caricata e trasmessa attraverso la PAD, utilizzando la sezione "Comunicazioni".

In caso di inutile decorso del termine assegnato, senza che il concorrente abbia adempiuto a quanto richiesto, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.101, comma 2, del D.Lgs.n.36/2023. Per ulteriori previsioni in materia si rinvia all'art.101 del D.Lgs.n.36/2023.

18. BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico deve inserire sulla PAD, nella BUSTA telematica amministrativa, la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (ed eventuale procura)
- 2) DGUE (in formato .XML, sottoscritto digitalmente)
- 3) Dichiarazioni integrative PNRR
- 4) Dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi
- 5) Dichiarazione sulla identificazione del titolare effettivo
- 6) Copia informatica della ricevuta di pagamento del contributo all'ANAC
- 7) Ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo
- 8) Documentazione prescritta in caso di avvalimento (eventuale)
- 9) Documentazione prescritta per i soggetti associati (eventuale)
- 10) *(eventuale, solo per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti): copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.n.198/2006 Codice delle pari opportunità), unitamente all'attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.*

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello - Domanda di partecipazione pubblicato sulla PAD.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art.94, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti obbligati indicati al comma 3 del citato art.94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art.98, comma 4, lettere g) e h) del D.Lgs.n.36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art.95 del D.Lgs.n.36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art.95, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art.98, comma 6, del D.Lgs.n.36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art.98, del D.Lgs.n.36/2023 commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate.

Nella domanda di partecipazione il concorrente **dichiara**:

▪ i propri dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, partita Iva, sede*), la forma singola o associata o altra forma con la quale partecipa alla gara. In particolare:

- in caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario, Aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, partita Iva, sede*) ed il ruolo di ciascuna impresa associata (*mandataria/mandante; capofila/consorziata*);

- in caso di partecipazione di un Consorzio di cooperative o di un Consorzio di imprese artigiane o di un Consorzio stabile, di cui all'art.65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs.n.36/2023, il Consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre specificando che si tratti di consorziate appartenenti al consorzio esecutore; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

▪ i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e qualifica*) dei soggetti obbligati di cui all'art.94, comma 3, del D.Lgs.n.36/2023, ivi incluso l'Amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

▪ di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in più di un consorzio stabile, in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta, salvo quanto previsto nella disposizione normativa di riferimento);

▪ di aver visionato il bando e il disciplinare di gara, il capitolato d'appalto e gli ulteriori elaborati progettuali e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi

contenute nonché di impegnarsi ad eseguire l'opera nei modi e nei termini stabiliti nel capitolato e documenti progettuali;

- di aver visitato i luoghi dove devono eseguirsi i lavori in appalto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato la disponibilità delle discariche autorizzate e di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi offerti, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove verranno svolti e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di applicare al proprio personale il CCNL indicato nel disciplinare di gara oppure di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata un altro CCNL (*specificare il CCNL applicato*) identificato dal codice alfanumerico unico del CNEL (*da specificare*) che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ente committente reperibile sul sito internet del Comune di Camporosso e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.n.196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs.n.36/2003.
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30 del presente disciplinare di gara;
- di non aver omesso informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della presente procedura di gara;
- di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità del contratto;
- (*in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*):
 - dichiara l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R.633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - dichiara gli estremi del domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art.90, comma 1, del D.Lgs.n.36/2003;
- (*in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*):
 - dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo rilasciato dal Tribunale competente e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5 del D.Lgs.n.14/2019.
 - presenta, altresì, la Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), succitato decreto legislativo che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

▪ *(in caso di avvalimento):*

- dichiara di avvalersi dell'impresa ausiliaria (*indicare la denominazione o la ragione sociale, ecc.*) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione prescritti di cui è carente ed allega il contratto di avvalimento nella Busta amministrativa;

▪ *(solo in caso di Consorzi Stabili e se di interesse):* che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Disciplinare di gara, ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici indicandone la denominazione e il relativo requisito.

La domanda di partecipazione è sottoscritta con **firma digitale**, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005:

- in caso di concorrente che partecipa in forma singola, dal concorrente medesimo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE “costituiti”, dalla *mandataria/capofila*;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE “non ancora costituiti”, da *tutti i soggetti* che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. *se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

▪ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del D.Lgs.n.36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda è sottoscritta, con firma digitale valida, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante munito della relativa procura e, in tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n.642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate. Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e

allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

18.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente scarica dalla PAD il DGUE elettronico generato in formato.XML ed una volta compilato e sottoscritto con firma digitale ricarica sulla PAD il DGUE, in formato.XML, inserendolo nella Busta amministrativa.

Assieme al DGUE.xml il concorrente potrà inserire nella Busta amministrativa anche il DGUE generato in formato .pdf e firmato digitalmente.

Il concorrente, in caso di avvalimento, presenta il DGUE elettronico, generato in formato XML e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, dal quale risulta il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale dell'ausiliaria.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, *da tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta;*
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, *da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;*
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, *dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.*

Nel DGUE il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt.94, 95 e 96 del D.Lgs.n.36/2023, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale e rende le ulteriori dichiarazioni ed informazioni prescritte e pertinenti.

I motivi di esclusione non devono sussistere nei confronti di tutti i soggetti obbligati di cui al all'art.94, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023, ivi incluso l'Amministratore di fatto, ove presente. Di tali soggetti devono essere indicati i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza*) e la relativa qualifica.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.94 comma 3 del D.Lgs.n.36/2023 che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE in formato.XML è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del decreto legislativo n.82/2005, secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente punto 18.1.

18.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - PNRR

Il concorrente, ai sensi degli artt.46 e 47, del D.P.R. 445/2000, **dichiara:**

- 1) di assumere l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione "giovanile" una quota almeno pari al **30%** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto d'appalto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- 2) di aver assolto, al momento di presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge n.68/99 sull'assunzione obbligatoria in materia di disabili;
- 3) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta;

4) (eventuale, per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 unità):

- di impegnarsi, ai sensi dell'art.47, comma 3, del DL77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare all'amministrazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una relazione di "genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
 - di impegnarsi, ai sensi dell'art.47, comma 3 bis, del DL 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare all'amministrazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'art.17 della L.68/99 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di assunzione dei disabili di cui alla medesima legge 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica, nei dodici mesi precedenti il termine di presentazione dell'offerta, dalla partecipazione a procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di "genere" di cui all'art.47, comma 3, del DL 77/2021;
- 5) di assumere in fase di esecuzione gli obblighi specifici di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (c.d. principio del "Do No Significant Harm" - DNSH), ai sensi dell'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/06/2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.**

Le suddette dichiarazioni da presentare utilizzando, preferibilmente, il Modello pubblicato sulla Piattaforma, devono essere sottoscritte con firma digitale.

18.4 ULTERIORI DICHIARAZIONI - PNRR

Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

Gli operatori economici sono tenuti a rendere, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del legale rappresentante e del titolare effettivo dell'operatore economico (se diverso dal legale rappresentante) utilizzando il modello pubblicato sulla Piattaforma.

Al fine di poter esprimere con maggior cognizione la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse si riportano di seguito i nominativi dei soggetti che hanno contribuito, per conto dell'Amministrazione appaltante/committente, alla predisposizione del progetto e dell'ulteriore documentazione di gara:

- Ing. Stefàna Rossi: Progettista esterno
- Ing. Stefano Sciandra: Responsabile Unico del Progetto (RUP)
- Dott.ssa Monica Veziano: Dirigente - Responsabile della CUC
- Dott. Carmine Del Pinto: Funzionario E.Q. della CUC e responsabile del procedimento di gara

Dichiarazione di identificazione del Titolare “effettivo”

Gli operatori economici sono tenuti a rendere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, una dichiarazione con la quale forniscono i dati necessari per l'identificazione del “Titolare effettivo”, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.231/2007 (normativa antiriciclaggio).

18.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE elettronico.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE in formato.XML, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria
- 2) la dichiarazione di avvalimento
- 3) il contratto di avvalimento

18.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (notaio);
- dichiarazione delle categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di quest'ultimi di realizzarle.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle categorie delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati con l'impegno di quest'ultimi di realizzarle.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, sottoscritta da ciascuno dei concorrenti riuniti, attestante:
 - a) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.68, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, da indicare in sede di gara, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - b) le categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di quest'ultimi di realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

▪ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

▪ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19. BUSTA - OFFERTA ECONOMICA

Nella BUSTA telematica - Offerta economica il concorrente inserisce, a pena di esclusione, il documento economico.

L'Offerta economica, predisposta in lingua italiana, secondo il Modello disponibile sulla Piattaforma, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti valori:

a) il ribasso unico percentuale;

b) i propri oneri aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.108, comma 9, del D.Lgs.n.36/2023;

c) i propri costi della manodopera per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art.108, comma 9, del D.Lgs.n.36/2023.

SPECIFICAZIONI

Il **ribasso unico percentuale** deve essere formulato fino ad un massimo di tre decimali dopo la virgola. Eventuali decimali in più verranno troncati, senza arrotondamento.

I **costi della manodopera** non sono ribassabili, fatto salvo la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art.41, comma 14, del D.Lgs.n.36/2023. In caso di riduzione dei costi della manodopera, rispetto a quanto stimato ed indicato al paragrafo 3.3) del disciplinare, la stazione appaltante procederà alla verifica della congruità di tali costi, ai sensi dell'art.110 del

D.Lgs.n.36/2023. A tal fine, non saranno ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge. L'operatore economico dovrà giustificare in modo chiaro e dettagliato come la sua organizzazione aziendale più efficiente porta a una riduzione dei costi della manodopera.

Gli **oneri di sicurezza aziendali** connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto d'appalto.

I valori relativi agli elementi di cui alle precedenti lettere **a)**, **b)** e **c)** devono essere espressi in *cifre ed in lettere*. In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello in lettere prevale il valore in lettere.

Sono inammissibili le offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta, parziali o condizionate, indeterminate o plurime, a pena di esclusione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.108, comma 11, del D.Lgs.n.36/2023. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti "*già costituito*" l'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti "*non ancora costituito*" l'offerta economica deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica*, l'offerta deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all'art.65, comma 2, lett. b), c) e d), del D.Lgs.n.36/2023, l'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

La mancata indicazione del ribasso (e quindi dell'offerta) nonché la carenza di sottoscrizione dell'offerta economica da parte del concorrente comporta l'esclusione dalla gara e non è rimediabile mediante soccorso istruttorio.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

L'appalto viene aggiudicato con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'Allegato II.2.

Per quanto riguarda il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, si adotta il "**Metodo A**" indicato all'Allegato II.2 del D.Lgs.n.36/2023.

Ai sensi del punto 3) del Metodo A, tutti gli sconti/ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi.

In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso il vincitore è deciso con un sorteggio, secondo quanto disposto all'allegato II.2, Metodo A, punto 3).

L'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023.

Con riferimento al calcolo della soglia di anomalia si precisa che il numero dei decimali, dopo la virgola, utilizzati nel calcolo è pari a 5, con arrotondamento (solo calcoli intermedi).

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica ha luogo il 22/07/2025 alle ore 09:30.

Tale seduta, se necessario, è rimandata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la PAD.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara, tramite l'inserimento di apposite credenziali, accede alla busta amministrativa contenente la documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre la busta dell'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.101 del D.Lgs.n.36/2023, se necessario.
- redigere apposito verbale delle operazioni svolte

Il seggio di gara, se del caso, comunica all'ufficio CUC di attivare il sub-procedimento di "soccorso istruttorio" qualora vi siano concorrenti ammessi alla regolarizzazione documentale.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi

momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il seggio di gara, nella medesima seduta o in una successiva seduta pubblica, nella data e ora che sono comunicate sulla PAD ai concorrenti ammessi, ai sensi del precedente paragrafo 22, procede all'apertura delle buste delle offerte economiche dando lettura dei ribassi offerti.

In caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a cinque il seggio di gara procederà al calcolo della soglia di anomalia individuata ai sensi dell'Allegato II.2, Metodo A, con esclusione automatica delle offerte che risultano anomale. Tutti i ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con il ribasso maggiore. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

Qualora le offerte ammesse sono in numero inferiore a cinque, il seggio di gara non procederà al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi di quanto sopra citato e formulerà la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha proposto il ribasso percentuale più alto in gara.

In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del DPR 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il FVOE, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico, resa ai sensi del DPR 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Trattandosi di un contratto d'appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art.18, comma 3, lettera d) del D.Lgs.n.36/2023, non si applica il termine dilatorio.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs.n.36/2023.

L'aggiudicatario, prima dell'esecuzione del contratto, dovrà consegnare copia delle polizze assicurative di cui al capitolato speciale d'appalto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da

ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del D.Lgs.n.36/2023.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

E' altresì fatto obbligo di acquisire l'autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, mediante rogito a cura del Segretario Generale del Comune di Ventimiglia.

Sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (diritti di rogito e oneri fiscali quali l'imposta di bollo e di registrazione dell'atto). L'esatto valore verrà comunicato all'aggiudicatario in ragione dell'importo contrattuale risultante dall'offerta economica di gara. L'imposta di registro, in misura fissa, è pari ad € 200,00.

L'imposta di bollo è determinata, ai sensi dell'art.18, comma 10, del D.Lgs.36/2023, in base alla tabella di cui all'allegato I.4 al D.Lgs.36/2023, nella quale è individuato il valore di tale imposta in proporzione al valore del contratto. Per l'individuazione delle modalità di versamento dell'imposta di bollo, si rimanda al provvedimento n.240013/2023 del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate, contenente "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del D.Lgs.n.36/2023, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto".

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Ventimiglia e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito internet della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso alla documentazione di gara è esercitabile in conformità alle disposizioni di cui agli artt.35 e 36 del D.Lgs. 36/2023.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Liguria, con sede a Genova, Via Fogliensi, 2. Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Imperia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm.ii del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Titolare del trattamento dei dati per le attività della CUC /Comune di Ventimiglia. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Massimo Ramello - Società SI.RE. Informatica Srl, contattabile a: Email: dpo@gdpr.nelcomune.it; PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Il Dirigente - Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Dott.ssa Monica Veziano